Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 13 aprile 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero: Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30	» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15	» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2	Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

ERRATA-CORRIGE

L'art. 7 del R. decreto 12 gennaio 1942-XX, n. 213, concernente l'ordinamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1942-XX, n. 71, deve rettificarsi nel modo seguente: « Gli ufficiali del ruolo previsto dall'art. 149 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 e successive modificazioni, e dall'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1928-VI, n. 165, in servizio presso il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono computati nel numero di quelli compresi negli elenchi di cui al precedente art. 2 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1942-XX, n. 293.

Corresponsione di un premio in denaro agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno violato o tentato di violare il blocco nemico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli equipaggi delle navi mercantili nazionali che, effettuando viaggi oceanici, hanno violato il blocco marittimo imposto dal nemico, durante la guerra in corso, è corrisposto un premio in danaro nella seguente misura:

Comandanti	L. 50.000
Capi macchinisti	» 45.000
Primi ufficiali	» 25.000
Secondi ufficiali e marconisti . .	L. 20.000
Terzi ufficiali e allievi ufficiali . .	» 15.000
Sottufficiali	» 10.000
Marinai e marittimi equiparati . .	» 5.000
Garzoni e mozzi	» 2.500

Art. 2.

Il premio di cui all'articolo precedente spetta pure, in uguale misura, ai membri degli equipaggi e, in caso di morte, ai loro eredi legittimi o testamentari, imbarcati su navi mercantili nazionali che, nel tentativo di violare il blocco, in viaggi oceanici, sono state affondate o catturate dal nemico, sempreché dalle indagini all'uopo esperite dal Ministero delle comunicazioni tale concessione risulti giustificata.

Art. 3.

Ai membri degli equipaggi delle navi mercantili nazionali che hanno, più di una volta, violato il blocco nemico, effettuando più di una traversata oceanica, il premio è corrisposto nella misura indicata nell'art. 1, maggiorata del 50 per cento.

Art. 4.

L'onere del premio da conferirsi agli equipaggi delle navi che sono riuscite a violare il blocco è per due terzi a carico dello Stato e per un terzo a carico degli armatori delle navi stesse.

E' invece a totale carico dello Stato l'onere del premio da conferirsi agli equipaggi delle navi che non hanno potuto portare a termine il tentativo di violare il blocco, perchè affondate o catturate dal nemico.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni i fondi occorrenti per il pagamento dei premi di cui alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 16 marzo 1942-XX, n. 294.

Aumento della sopratassa speciale annua d'iscrizione dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Dall'anno accademico 1941-42-XX, la sopratassa speciale annua d'iscrizione di lire 150, dovuta dagli studenti delle Università e degli Istituti dell'ordine universitario, in dipendenza del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, è aumentata a lire 350.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1942-XX, n. 295.

Istituzione di un terzo posto di Sottosegretario di Stato del Ministero delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-V, n. 2263;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito un terzo posto di Sottosegretario di Stato del Ministero delle corporazioni.
Il fascista Giuseppe Lombrassa è nominato Sottosegretario di Stato del Ministero delle corporazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 296.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso della Scuola pratica di virtù cristiana, in Palermo.

N. 296. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso della Scuola pratica di virtù cristiana, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 297.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Orazione e Morte, in Torrice (Frosinone).

N. 297. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Orazione e Morte, in Torrice (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX, n. 298.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa « Santuario del SS.mo Crocifisso », in Bologna.

N. 298. R. decreto 22 gennaio 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa « Santuario del SS.mo Crocifisso », in Bologna, e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Francesco Zerbini fu Raffaele e dal comm. Camillo Beccari fu Vincenzo, consistente in immobili situati in Bologna, descritti e valutati L. 58.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 299.

Autorizzazione al Ministro per le finanze ad accettare una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Rieti.

N. 299. R. decreto 16 febbraio 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione fatta allo Stato, da parte del comune di Rieti, di una area fabbricabile, sita sul monte Terminillo, occorrente per la costruzione di una caserma-scuola per ufficiali sciatori.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1942-XX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 marzo 1942-XX.

Mobilitazione civile della cooperativa « Filippo Corridoni e del Consorzio ippo trasportatori », con sede a Bari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero della guerra;

Decreta:

La Cooperativa « Filippo Corridoni » e il Consorzio ippo trasportatori, con sede a Bari, sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 4 aprile 1942-XX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 397.

(1455)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL VERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 aprile 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1456)

ORDINANZA MINISTERIALE 16 febbraio 1942-XX.

Sessione per l'abilitazione alla libera docenza per l'anno 1942-XX.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 429;

Dispone:

E' indetta la sessione dell'anno 1942 per l'abilitazione alla libera docenza.

Le materie nelle quali può essere concessa l'abilitazione e il numero massimo di abilitazioni da conferirsi per ognuna di esse sono indicate nel prospetto allegato alla presente ordinanza.

Le domande redatte su carta da bollo da L. 6 e indirizzate al Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario) debbono pervenire allo stesso non più tardi del 31 agosto 1942-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo.

La domanda deve contenere l'indicazione della materia per la quale viene richiesta l'abilitazione e deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) atto o certificato di nascita;

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, attestante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista con la indicazione della data di iscrizione. Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero debbono comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante un certificato in carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato per ratifica dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, oppure da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la sua residenza dal 1° settembre 1939-XVII in poi;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

f) diploma di laurea o certificato di conseguita laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa prima del 1° ottobre 1937-XV. Potranno tuttavia essere ammessi a giudizio insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale o della Commissione esaminatrice, secondo i casi previsti dall'art. 118 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, anche i candidati che non posseggano la laurea o che abbiano conseguito la laurea dopo il 30 settembre 1937-XV, quando abbiano compiuto o compiranno entro il 30 settembre 1942-XX l'età di 40 anni, oppure abbiano esplicato notevole attività nel campo degli studi o dell'insegnamento.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), debbono essere legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), coloro che abbiano un ufficio di ruolo nell'Amministrazione civile o militare dello Stato, purchè comprovino tale loro qualità mediante attestazione, rilasciata dalle autorità da cui dipendono, dalla quale risulti che all'atto della presentazione della domanda si trovino in attività di servizio. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio all'atto della presentazione della domanda con un certificato rilasciato nelle debite forme dalle competenti autorità.

I certificati indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), non vengono restituiti ai candidati ammessi all'esame di abilitazione.

I candidati debbono versare all'atto della domanda, la somma di lire 150 nel conto corrente postale n. 1/23720 ed indicare nella domanda stessa l'ufficio postale, ove il pagamento è stato eseguito, e il numero e la data del versamento. I moduli per tale versamento possono essere ritirati presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Coloro che intendono conseguire l'abilitazione in più discipline debbono presentare domande separate; una di esse dovrà essere documentata in modo completo: nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti allegati alla suddetta. Per ognuna di tali domande dovrà essere effettuato il suddetto versamento di L. 150. Fuori del caso sopra menzionato non è ammesso il riferimento a documenti allegati a domande presentate per altri scopi.

Le pubblicazioni dovranno essere inviate dai candidati direttamente ai commissari ai quali devono pervenire non oltre il 31 ottobre 1942-XXI, insieme con l'elenco delle pubblicazioni stesse e il *curriculum vitae* relativo alla propria operosità scientifica e alla propria carriera didattica.

Contemporaneamente i candidati dovranno far pervenire al Ministero, entro lo stesso termine del 31 ottobre, un esemplare delle pubblicazioni col relativo elenco e una copia del *curriculum*, cui potranno unire i titoli scientifici ed eventualmente didattici in loro possesso e qualsiasi altro documento o titolo che intendano presentare nel proprio interesse.

Presso il Ministero potranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica e le casse contenenti disegni e progetti.

Le domande che allo scadere del termine massimo stabilito per la loro presentazione non risultassero corredate di tutti i documenti indicati sotto le lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), non saranno tenute in considerazione. Sarà solo consentita, anche dopo tale termine, la regolarizzazione di documenti incompleti, nel termine che sarà fissato dal Ministero.

Non saranno del pari prese in considerazione le domande per le quali non sarà effettuato il versamento della suddetta somma di L. 150 e il deposito per le spese inerenti agli atti delle Commissioni giudicatrici nel l'ammontare che sarà indicato, con lettera a parte, a ciascun candidato.

Sui pacchi contenenti le pubblicazioni debbono essere indicati il nome e il recapito del candidato, nonchè la materia oggetto dell'abilitazione, a cui si riferiscono.

E' fatto assoluto divieto di inviare pubblicazioni posteriormente alla data del 31 ottobre 1942-XXI. Delle pubblicazioni fatte pervenire dopo tale termine non sarà tenuto alcun conto.

Il Ministro non risponde delle pubblicazioni inviate direttamente dai candidati ai commissari.

I suddetti termini del 31 agosto e del 31 ottobre sono prorogati rispettivamente al 30 settembre 1942-XX e al 30 novembre 1942-XXI:

a) per i candidati che dimostrino di aver prestato servizio in Africa Orientale, per esigenze di carattere militare, posteriormente al 1° marzo 1940-XVIII;

b) per i candidati chiamati, richiamati o trattenuti alle armi posteriormente alla data del 10 giugno 1940-XVIII, che abbiano appartenuto a reparti operanti almeno fino al 15 agosto 1941-XIX;

c) per i candidati, che si trovino in servizio militare alla data della presente ordinanza e da almeno un anno alla data stessa, in qualità di chiamati, richiamati o trattenuti alle armi;

d) per i candidati, che rivestano il grado di ufficiale in servizio permanente effettivo, purchè assegnati a reparti operanti almeno fino al 15 agosto 1941-XIX;

e) per i candidati residenti all'estero in Paesi extraeuropei.

Per comprovare la suddetta condizione i candidati debbono presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità da cui dipendono.

A tutti i candidati anzidetti, che avranno presentato nel termine la domanda, potrà essere conferita l'abilitazione, cui aspirano, con dispensa dalle prove orali, compresa la conferenza sui titoli, qualora le rispettive Commissioni giudicatrici, in base alla valutazione dei titoli concernenti l'attività scientifica ed, eventualmente, quella didattica, ritengano accertata la maturità scientifica dei candidati stessi e la loro attitudine all'insegnamento presso le università e gli istituti universitari.

Per quelli dei suddetti candidati, che non abbiano titoli sufficienti, da soli, per l'abilitazione cui aspirano, il giudizio sarà sospeso fino a quando i candidati stessi non siano in grado di presentarsi a sostenere le prove a integrazione dei titoli.

Ai candidati di cui ai commi precedenti l'abilitazione alla libera docenza è concessa a parte, indipendentemente dal numero dei posti stabiliti dalla presente ordinanza.

Sono ugualmente prorogati al 30 settembre 1942-XX e al 30 novembre 1942-XXI rispettivamente, i termini per la presentazione delle domande e per l'invio delle pubblicazioni per i candidati residenti all'estero in Paesi europei.

Della presente ordinanza i rettori delle università e i direttori degli istituti universitari cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo e negli altri modi che riterranno opportuni.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

Il Ministro: BOTTAI

Prospetto delle materie e numero delle abilitazioni alle libere docenze che potranno essere conferite nella sessione 1942.

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Diritto aeronautico	2
Diritto agrario	1
Diritto amministrativo	2
Diritto civile	2
Diritto coloniale	1
Diritto commerciale	3
Diritto corporativo	2
Diritto costituzionale	1
Diritto ecclesiastico	3
Diritto internazionale	2
Diritto marittimo	1
Diritto penale	2
Diritto processuale civile	2
Diritto romano	2
Economia politica corporativa	3
Filosofia del diritto	2
Legislazione del lavoro	1
Procedura penale	1
Scienza delle finanze e diritto finanziario	3

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Statistica	2
Storia del diritto italiano	3
Demografia generale e demografia comparata delle razze	2
Istituzioni di diritto pubblico	1
Storia del giornalismo	2
Storia delle dottrine politiche	2
Storia e dottrina del Fascismo	2
Storia e politica coloniale	2
Storia dei trattati e politica internazionale	1
Storia delle dottrine economiche	2
Economia coloniale	1
Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione	1
Economia montana e forestale	1
Geografia economica	2
Legislazione bancaria	1
Matematica generale	2
Matematica finanziaria	1
Merceologia	2
Politica economica e finanziaria	2
Ragioneria generale ed applicata	2
Statistica economica	1
Statistica metodologica	1
Storia economica	1
Tecnica bancaria e professionale	1
Tecnica industriale e commerciale	1
Arabo e dialetti arabi	2
Archeologia e storia dell'arte greca e romana	2
Filologia germanica	1
Filologia romanza	2
Filologia slava	1
Geografia	2
Glottologia	2
Grammatica greca e latina	2
Letteratura delle tradizioni popolari	1
Letteratura greca	2
Letteratura italiana	3
Letteratura latina	3
Lingua e letteratura albanese	1
Lingua e letteratura araba	1
Lingua e letteratura francese	2
Lingua e letteratura inglese	2
Lingua e letteratura portoghese	1
Lingua e letteratura serbo croata	2
Lingua e letteratura slovena	2
Lingua e letteratura spagnola	1
Lingua e letteratura tedesca	2
Paleografia e diplomatica	1
Storia dell'arte medioevale e moderna	2
Storia delle religioni	1
Storia del Risorgimento	2
Storia e geografia dell'Asia orientale	1
Storia greca	1
Storia medioevale	2
Storia moderna	2
Storia romana	2
Filosofia morale	2
Filosofia teoretica	2
Pedagogia	1
Storia della filosofia	2
Anatomia chirurgica e corso di operazioni	2
Anatomia e istologia patologica	5
Anatomia umana normale	2
Clinica chirurgica e terapia chirurgica	8
Clinica delle malattie nervose e mentali	4
Clinica delle malattie tropicali e subtropicali	2
Clinica medica generale e terapia medica	8
Clinica dermosifilopatica	6
Clinica oculistica	4
Clinica odontoiatrica	5
Clinica ortopedica	4
Clinica ostetrica e ginecologica	8
Clinica otorinolaringoiatrica	6
Clinica pediatrica	6
Farmacologia	2
Fisiologia umana	3
Igiene	3
Malattie infettive	2

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Medicina del lavoro	2
Medicina legale e delle assicurazioni	2
Patologia generale	4
Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	8
Patologia speciale medica e metodologia clinica	8
Psicologia	2
Radiologia	4
Tisiologia	4
Urologia	2
Chimica agraria	2
Chimica analitica	3
Chimica applicata	1
Chimica biologica	3
Chimica bromatologica	2
Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale	2
Chimica di guerra	1
Chimica fisica	2
Chimica generale ed inorganica	4
Chimica industriale	2
Chimica organica	2
Elettrochimica	1
Siderurgia e metallurgia	1
Scienza dei metalli	1
Tecnologie chimico-agrarie	1
Chimica farmaceutica e tossicologica	3
Tecnica e legislazione farmaceutica	1
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)	2
Astronomia	2
Fisica sperimentale	4
Fisica teorica	1
Fisica terrestre	2
Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno	2
Meccanica razionale con elementi di statistica grafica e disegno	2
Anatomia comparata	1
Antropologia	1
Biologia delle razze umane	1
Botanica	1
Fisiologia ed igiene del lavoro industriale	2
Genetica	1
Geografia fisica	1
Geologia	2
Geologia applicata	1
Mineralogia	2
Paleontologia	1
Petrografia	1
Scienza dell'alimentazione	2
Vulcanologia	2
Zoologia	2
Aerodinamica	1
Architettura tecnica	2
Arte mineraria	2
Costruzione di macchine	2
Comunicazioni elettriche	2
Costruzioni idrauliche	2
Costruzioni stradali e ferroviarie	2
Disegno	2
Tecnica urbanistica	2
Elettrotecnica	2
Giacimenti minerari	2
Idraulica	2
Impianti industriali chimici	2
Impianti speciali idraulici	2
Macchine	2
Meccanica applicata alle macchine	2
Motori per aeromobili	1
Radiotecnica	1
Scienza delle costruzioni	2
Tecnologie generali	2
Topografia con elementi di geodesia	2
Trazione elettrica	1
Architettura degli interni - arredamento e decorazione	1
Caratteri distributivi degli edifici	2
Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti	1
Composizione architettonica	1

Insegnamenti	Numero delle abilitazioni
Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	2
Elementi di composizione	2
Estimo ed esercizio professionale	1
Restauro dei monumenti	1
Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura	2
Tecnologie dei materiali e tecnica delle costruzioni	1
Urbanistica	3
Agricoltura tropicale subtropicale	1
Agronomia generale e coltivazione erbacee	2
Coltivazione arboree	1
Dendrometria e assestamento forestale	1
Ecologia	2
Ecologia e selvicultura generale	1
Economia montana e forestale	1
Economia e politica agraria	2
Estimo rurale e contabilità	1
Entomologia agraria	1
Idraulica agraria	1
Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio	2
Meccanica agraria con applicazioni di disegno	1
Microbiologia agraria e tecnica	1
Olivicultura	1
Patologia vegetale	1
Selvicultura speciale	1
Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica)	1
Tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata	1
Viticultura	1
Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia	2
Farmacologia	2
Ispezioni degli alimenti	2
Ostetricia e ginecologia	2
Patologia generale e anatomia patologica	2
Patologia speciale e clinica chirurgica	2
Zootecnica generale	3

N. B. — *La presente* ordinanza *annulla e sostituisce quella pubblicata a pag.* 1327 *della* Gazz. Uff. *in data* 3 *aprile* 1942-XX, *n.* 77.

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1942-XX.

Modificazione del programma delle sessioni di esame per il conferimento del certificato di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per l'esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Viste le norme integrative del suddetto regolamento stabilite con decreto Ministeriale 31 agosto 1937 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 1937);

Visto il decreto Ministeriale 27 aprile 1940 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 20 maggio 1940);

Ritenuta la necessità di modificare in relazione alla istituzione dei nuovi circoli dell'Ispettorato corporativo, il programma delle sessioni di esami di abilitazione alla condotta di generatori di vapore;

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

A parziale modificazione della tabella allegata al decreto Ministeriale 27 aprile 1940-XVIII, i capi dei Circoli dell'Ispettorato corporativo competenti per territorio sono autorizzati a tenere sessioni di esami per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore, nelle città e nei periodi seguenti:

Sede degli esami	Epoca degli esami	Depositi da versare all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione per le sole spese inerenti alla esecuzione degli esami lire
Venezia	novembre-dicembre	75 —
Padova	maggio-giugno degli anni dispari	75 —
Verona	maggio-giugno degli anni pari	85 —
Como	settembre-ottobre	75 —
Firenze	luglio-agosto	85 —
Livorno	ottobre-novembre	75 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: Cianetti

(1434)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1942-XX.

Cessazione del sig. Camillo Curti dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1933-XI, con il quale il sig. Camillo Curti fu Riccardo fu nominato rappresentante alle grida del sig. Basilio Antonioli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto notarile relativo alla cessazione del mandato conferito al predetto sig. Camillo Curti;

Decreta:

Il sig. Camillo Curti fu Riccardo cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Basilio Antonioli, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

Il Ministro: Di Revel

(1433)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 3 aprile 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto, da parte della G.I.L., di un terreno in Trento.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare la Casa della G.I.L. di Trento era necessario acquistare dall'Istituto principesco arcivescovile dei sordomuti in Trento l'area formante la particella fondiaria 770/6, di mq. 8300, l.d.

S. Bernardino, che fa parte del corpo tavolare della part. tav. 539 del comune catastale di Trento, delimitata verso settentrione da una linea retta distante m. 16,50 dall'angolo via dei Mille - via Piave, linea che passa a m. 18,50 dall'angolo della falegnameria dell'Istituto venditore;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compravendita 25 febbraio 1942, n. 10675 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Nicolodi notaio residente in Trento, ivi registrato il 27 febbraio 1942 al n. 1467 atti pubblici, vol. 26;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto dell'area sita in Trento, di proprietà dell'Istituto principesco arcivescovile dei sordomuti, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1398)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 6 aprile 1942-XX.

Approvazione dell'acquisto di un terreno per la costruzione della Casa della G.I.L. in Reggio Emilia.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per edificare la Casa della G.I.L. di Reggio Emilia era necessario acquistare il suolo edificatorio di proprietà ing. Pellegrino e Maria Spallanzani fu Domenico e della loro madre Amelia Valentini fu Paolo ved. Spallanzani, situato in località « Tagliate » di Reggio Emilia, delimitato: a nord, da ragioni Ferretti Giorgio, Gino e Giulio fu Aldo, Terrachini perito Eugenio fu Iacopo e Simonini Anna fu Alfonso in Montanari; ad est, da ragioni Marzi Giovanni, Arturo e Luigi fu Pancrazio e Marzi Enzo fu Achille; a sud, da ragioni Ottavi Lavinia fu Prospero ved. di Brazzà; ad ovest, da ragioni Società An. Tintoria Lavanderia ed Affini (S.A.T.L.A) salvi ecc.; allibrato in catasto di detto Comune a pag. 5744 e distinto in mappa al foglio 118, col n. 6877 sub *a*, come prato irriguo da Ea 0.57.57, R.L. 172,71;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di compra-vendita 16 febbraio 1942, n. 5228/3281 di repertorio, a rogito avv. Ignazio Crocetta, residente a Montecchio, ivi registrato il 18 febbraio 1942, al n. 239, vol. 72 atti pubblici, e trascritto a Reggio Emilia il 19 febbraio 1942, ai numeri 1378, 880, 1016;

Decreta:

L'acquisto del terreno edificatorio situato in località « Tagliate » di Reggio Emilia, di proprietà Spallanzani Pellegrino e Maria fu Domenico e della ved. Spallanzani Amelia Valentini fu Paolo, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1942-XX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(1432)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Modalità di approvazione dei tipi di contatore da parte del Consiglio nazionale delle ricerche

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduti gli articoli 32 a 35 delle norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici, approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104;

Decreta:

Art. 1.

I costruttori dei contatori elettrici, indicati nell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104, devono rivolgere domanda al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, separatamente per ciascun tipo di contatore.

La domanda, redatta in due esemplari, dei quali uno in carta legale da L. 4, deve contenere l'indicazione:

1) della ditta costruttrice e del suo recapito;

2) del tipo di contatore di cui si richiede l'approvazione;

3) dell'istituto, fra quelli compresi nella allegata tabella *A*, al quale preferibilmente dovrebbe essere affidata l'esecuzione delle prove.

Art. 2.

Il presidente del C. N. R. determina l'istituto che deve eseguire le prove, scegliendolo fra quelli indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto, e ne dà comunicazione al richiedente.

Avuta tale comunicazione, il costruttore presenta all'istituto due campioni uguali del tipo di contatore da esaminare, insieme ad una relazione tecnica ed agli schemi costruttivi necessari e sufficienti a dare una chiara idea del funzionamento del contatore. Il costruttore provvede inoltre a versare all'istituto il contributo indicato nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dei campioni, il direttore dell'istituto che ha eseguito la prova per l'approvazione del tipo invia la sua relazione al presidente del C. N. R., il quale, ove concorrano le condizioni previste nel 2° comma dell'art. 34 delle norme approvate con R. decreto 11 luglio 1941-XIX, n. 1104, emette il decreto di approvazione di cui al 3° comma del medesimo articolo.

Art. 4.

Il decreto di approvazione contiene:

1) l'indicazione della ditta costruttrice;

2) l'indicazione del tipo di contatore esaminato, della sua sigla ed in genere di tutti gli elementi che valgono alla sua precisa identificazione;

3) l'indicazione del numero di fabbricazione del campione sottoposto alla prova;

4) l'autorizzazione ad apporre sulle targhe dei singoli apparecchi del tipo esaminato la sigla « C. N. R. » seguita dal numero del decreto di approvazione.

Al decreto è allegata la copia della relazione dell'istituto esaminatore.

Art. 5.

In caso di mancata approvazione, il presidente del C. N. R. ne dà notizia al costruttore trasmettendo al medesimo la copia della relazione dell'istituto che ha eseguito le prove.

Art. 6.

Avuta comunicazione della deliberazione del presidente del C. N. R., i costruttori possono richiedere all'istituto esaminatore la restituzione del campione sul quale la prova è stata eseguita ed il rilascio di copie della relazione dell'istituto medesimo, rimborsando la relativa spesa

Il secondo campione è conservato dall'istituto ed è tenuto a disposizione del C. N. R.

Art. 7.

Presso la segreteria generale del Consiglio nazionale delle ricerche è conservato un registro nel quale sono annotate le indicazioni del costruttore richiedente, del tipo di contatore sottoposto all'esame, dell'esito delle prove, del numero e della data del decreto di approvazione.

Analogo registro è tenuto presso gli istituti compresi nell'allegata tabella *A*.

Art. 8.

Al termine di ogni semestre i direttori degli istituti indicati nella tabella *A*, trasmettono al C. N. R. la distinta dei contributi riscossi per l'esame dei tipi di contatore, e provvedono al versamento della percentuale dovuta al Consiglio nella misura del 10 %.

L'importo di detta percentuale sarà preferibilmente devoluto a contributi e borse di studio per ricerche nel campo dell'elettrotecnica, con particolare riguardo agli studi inerenti alle misure elettriche.

Art. 9.

Nella prima applicazione del presente decreto, i costruttori potranno ottenere l'approvazione dei tipi di contatore entro il 14 ottobre 1942-XX, data di entrata in vigore dei capi I, II, IV e V delle norme, qualora presentino le relative domande non dopo il 30 giugno 1942-XX.

Per le domande presentate oltre il 30 giugno 1942-XX, l'esecuzione delle prove da parte degli istituti avrà luogo nel termine di 60 giorni a decorrere dal 14 ottobre 1942-XX.

TABELLA *A*.

Istituti ammessi ad eseguire le prove per l'approvazione dei tipi di contatore.

1) Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », Torino;

2) Istituto di elettrotecnica industriale del Regio politecnico, Milano;

3) Istituto sperimentale delle comunicazioni, sezione ferroviaria, Roma.

TABELLA *B*.

Contributi dovuti dai costruttori per l'approvazione dei tipi di contatore.

Contatore	Importo in lire
Monofase	6.000
Trifase a due o tre sistemi	7.000

Roma, addì 28 marzo 1942-XX

Il presidente: VALLAURI

(1465)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Roma.

Con decreto Ministeriale in data 14 marzo 1942-XX, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito in Roma, per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in borgata Primavalle.

(1440)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzo del glucosio liquido

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue il prezzo del glucosio liquido:

a) di gradazione 46 gradi beaumè, L. 516 al quintale;

b) di gradazione 46,5 gradi beaumè, L. 526 al quintale.

I suddetti prezzi, che sono comprensivi dell'imposta di fabbricazione, si intendono per merce resa franco stazione arrivo o franco deposito del venditore, a scelta dell'acquirente.

Gli imballi in fusti di ferro si intendono a rendere; gli altri (fusti di legno, latte, secchi zincati e simili), ove non ne sia pattuita la resa, saranno da fatturarsi a parte.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(1471)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 88.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. 1 n. 818164 di L. 400, rilasciata il 1° giugno 1940, dalla Esattoria comunale di Luino per il versamento della 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conforti Ernesta secondo l'art. 83 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla Banca popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XV, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 362935 di L. 83, rilasciata il 25 ottobre 1940 dalla Esattoria di Vetralla, per il pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione a Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marcherucci Salvatore fu Costantino, secondo l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Vetralla, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Marcherucci Salvatore fu Costantino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 29 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Viterbo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 7ª, n. 509520 di L. 100, e n. 509521 di L. 200, rilasciate in data 22 agosto 1940 dalla Esattoria di Grassano, per il pagamento della 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bolettieri Innocenzo fu Daniele, rispettivamente per l'art. 6 del ruolo terreni e per

l'art. 9 del ruolo fabbricati del comune di Grassano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi allo stesso Bolettieri Innocenzo fu Daniele.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 8ª, n. 392132 di L. 166,75, e n. 392139 di L. 166,65, rilasciate il 14 agosto ed il 18 ottobre 1940 dalla Esattoria di Monteleone di Spoleto, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Balducci Evelina fu Luigi, vedova Bernabei, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Monteleone di Spoleto, delega per il ritiro dei titoli definitivi a Perleonardi Angelo fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 5ª, n. 741168, n. 741158, n. 741331, di L. 150 ognuna, rilasciate rispettivamente il 27 febbraio, il 20 aprile ed il 21 giugno 1939, dalla Esattoria di Rimini per il pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciancamerla Ersilia fu Luigi, secondo l'art. 64 del ruolo fabbricati del comune di Riccione, con delega per il ritiro dei titoli definitivi ad essa Ciancamerla Ersilia fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Forlì l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numero 541116 e n. 541165, serie 1ª, di L. 200 ciascuna rilasciate rispettivamente il 6 e 30 aprile 1937 dall'Esattoria S. Leonardo in Passiria (Bolzano) per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moosmair Ignazio fu Ignazio secondo l'art. 19 fabbricati del comune di S. Leonardo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Pixner Giuseppe fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute variazioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bolzano l'attestazione, che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti del pagamento dell'ordinativo n. 49-116, cap. 450, esercizio 1940-1941, emesso dall'Intendenza di finanza di Bolzano per sgravio e rimborso di quota indebita.

Roma, addì 2 dicembre 1941-XX

(4800) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 136.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 500 — Data: 26 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pisa — Intestazione: Banca commerciale italiana, Agenzia di Pisa — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4852 — Data: 5 luglio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Di Trani Stella fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6314 — Data: 8 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Picoco Cosimo fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6318 — Data: 10 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Banca Fasanese di Fasano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 4600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Bocchieri Giuseppe fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28101 — Data: 15 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Suor Assunta Depase — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2606 — Data: 28 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Gardini Eugenio fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 65 — Data: 18 novembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Ronzani Alessio fu Felice — Titoli del Debito pubblico: 2 obbligazioni ven., capitale L. 66.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2297 — Data: 6 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorie — Intestazione: Melis Giuseppe fu Efisio — Titoli del Debito pubblico: 3 Rend. 5 %, rendita L. 110.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 202 mod. A — Data: 20 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Marmorale Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 5 P. R. 3,50 %, capitale L. 17.800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 mod. A — Data 15 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Benevento — Intestazione: Moffa Nicola fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: 1 P.R. 3,50 % capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 mod. 243 — Data: 14 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Mangini Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: 1 Obblig. Strade Ferrate, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 109 mod. A — Data: 2 gennaio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Cosco Teresa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 P. R. 3,50 %, capitale L. 4800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

(1263) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona),

Dispone:

Il cav. uff. dott. Giuseppe de Liguori è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano (Ancona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI.

(1457)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 21 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 8 agosto 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Bagheria con sede nel comune di Bagheria (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 4 giugno 1941-XIX, con il quale il dott. Giovanni Carollo è stato nominato commissario liquidatore della azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Gioacchino Failla Guerrieri fu Antonio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Bagheria, avente sede nel comune di Bagheria (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Giovanni Carollo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1337)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari), Benetutti (Sassari), Iglesias (Cagliari), Mores (Sassari), Nuragus (Nuoro) e Trasnuraghes (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Giovanni Cadeddu fu Basilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Aidomaggiore (Cagliari);

il signor Antonio Carta Sotgiu fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari);

il signor Antioco Rubiu fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Iglesias (Cagliari);

il signor Antonio Maria Carta fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari);

il signor Enrico Melas fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Nuragus (Nuoro),

il dott. Mario Poddighe fu Gavino, per la Cassa comunale di credito agrario di Trasnuraghes (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1942-XX

V. AZZOLINI

(1318)

Cessione delle attività della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, con sede in Pirano (Pola) alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, con sede nel comune di Pola.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 54, comma 7°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Pirano (Pola), avente sede nel comune di Pirano (Pola);

Autorizza

la cessione di tutte le attività della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, avente sede nel comune di Pirano (Pola), alla Cassa centrale delle Casse rurali istriane, in liquidazione, avente sede nel comune di Pola.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

V. AZZOLINI

(1435)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto 23 novembre 1931-X, n. 1515, riguardante il ruolo organico del personale subalterno del Ministero di grazia e giustizia, modificato con i Regi decreti 21 gennaio 1935, n. 13, e 15 aprile 1937, n. 615;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933-XI, n. 227, e 20 novembre 1933-XII, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa fascista, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visti i Regi decreti 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, 17 novembre 1938-XVII, n. 1278, 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, 8 luglio 1941-XIX, n. 868, e 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1941-XIX, n. 6393/1.3.1., con la quale si dispone l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi nello Stato italiano dei cittadini albanesi in possesso degli altri requisiti prescritti nei relativi bandi di concorso;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 15 dicembre 1941-XX, n. 32633/1.3.1., relativa al conferimento dei posti senza concorso agli invalidi di guerra;

Ritenuto che degli otto posti autorizzati con i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX, tre devono conferirsi per chiamata agli invalidi di guerra ed i rimanenti, per metà, devono riservarsi ai chiamati alle armi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno della Amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario:

a) essere iscritto al P.N.F. o alla Gioventù italiana del Littorio;

b) avere, alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Tale limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro i quali hanno prestato, durante la guerra 1915-1918, servizio militare o, in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, per i cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

I due limiti massimi suddetti sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 20 ottobre 1922 e per coloro che risultino in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, e siano inoltre iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i limiti massimi raggiunti nelle diverse ipotesi avanti previste sono altresì aumentati di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso, nonchè di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

In nessun caso però potrà essere superato complessivamente il quarantacinquesimo anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 39 anni per i candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 31 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e salvo l'aumento di quattro anni per gli iscritti ante Marcia e nell'altra ipotesi di cui al comma 3 della presente lettera *b*), fermo restando il limite non superabile di quarantacinquesimo anno di età;

c) essere cittadino italiano di razza ariana ed avere il godimento dei diritti civili e politici.

Le donne sono escluse dal concorso.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937, conti ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi, purchè in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente bando.

Art. 3.

La domanda di ammissione scritta e sottoscritta dall'aspirante su carta da bollo da lire 6 diretta al Ministero di grazia e giustizia deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re Imperatore nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

Gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana o nelle Isole italiane dell'Egeo potranno presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione anzidetta.

I candidati residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno presentare la sola domanda nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando, salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre il 30° giorno dopo il termine suddetto.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da L. 8 legalizzato dal presidente o dal cancelliere o dal pretore competenti;

b) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da L. 4).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) certificato di appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento, da rilasciarsi su carta da bollo da lire quattro dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, e dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato, redatto su carta legale, può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica del Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

d) certificato di data anteriore di tre mesi a quella del presente bando, attestante la buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove ha avuto precedenti residenze entro l'anno, tutti in carta da lire 4 e vidimati dal prefetto;

e) certificato medico rilasciato, su carta da bollo da lire 4, da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal procuratore del Re Imperatore e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) certificato in originale o in copia autentica dei titoli di studio eventualmente posseduti o, in mancanza, la prova di sapere leggere e scrivere fatta avanti il podestà o un notaio;

h) dichiarazione del concorrente, da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

i) dichiarazione del candidato — in carta esente da bollo — da cui risulti se ed in quale data il candidato medesimo abbia contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso.

Per i certificati del Governatore di Roma e del cancelliere del Tribunale o segretario della Procura del Re Imperatore di Roma non occorrono legalizzazioni.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia (da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole) potranno anche essere rilasciati in carta non bollata purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re Imperatore, per il tramite del podestà, e sia corredato dal prescritto certificato d'indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 5.

I cittadini albanesi, i quali aspirino a partecipare al concorso bandito col presente decreto, devono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato Albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

— l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia o dalla Regia Luogotenenza generale;

— il certificato medico, dev'essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia Luogotenenza generale;

— il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero della giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia Luogotenenza generale.

Art. 6.

Le benemerenze militari, fasciste e demografiche dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in quest'ultimo caso, purchè in possesso del relativo brevetto e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, abbia la qualifica di «squadrista» o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma o

di Sansepolcrista, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o sia socio di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

6) sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione;

8) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno negli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

9) sia ufficiale di complemento, o che tale qualifica non possegga per ragioni indipendenti dalla propria volontà;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11) presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12) abbia prestato servizio nell'Esercito o in Corpi armati dello Stato.

Art. 7.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette). In mancanza di tale modello, detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ad inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale deve risultare da certificato in bollo da lire 4 da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento o per la causa fascista, quella di legionario fiumano, di Sansepolcrista, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà debitamente legalizzato.

Art. 8.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Art. 9.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Al presente concorso si applica il disposto dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dell'art. 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli inscritti ante Marcia, agli orfani di guerra ed ai coniugati.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei, nell'ordine di classificazione in graduatoria, oltre il numero dei posti messi a concorso, ferme le disposizioni sopra citate circa le quote riservate ai mutilati, agli ex combattenti, agli iscritti ante Marcia, agli orfani di guerra ed ai coniugati.

Art. 10.

Il beneficio riguardante i diritti preferenziali riconosciuti a coloro i quali prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918, si applica anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero ovvero in qualità di assimilati o militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, nonchè ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a inserviente in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in terza classe, per raggiungere la residenza di Roma, nonchè un assegno lordo mensile di lire 300 (trecento) ridotto per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, 20 aprile 1939, n. 591 e 16 aprile 1940, n. 237.

Per quanto non è stabilito dal presente bando, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 15 marzo 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1441)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per 2000 posti in colonie marine e montane

L'Opera di previdenza del personali civile e militare dello Stato, nella stagione estiva 1942-XX, manterrà nelle colonie estive della G. I. L. tenute dal Partito Nazionale Fascista fanciulli e fanciulle figli od orfani di iscritti all'Opera medesima.

A tale scopo essa bandisce un concorso per 2000 posti, regolato dalle seguenti norme:

1) possono fare domanda di partecipazione al concorso soltanto gli iscritti all'Opera di previdenza in attività di servizio - impiegati civili di ruolo dello Stato e ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non superiore al settimo, e i marescialli, nonchè le vedove degli iscritti di dette categorie, per figliuoli, appartenenti alla Gioventù italiana del Littorio, che abbiano compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo, i quali siano riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simile, e non siano affetti da malattie contagiose;

2) potranno domandare l'ammissione di due figli l'iscritto, o la vedova che ne abbiano a carico più di tre, e di tre figli se il numero di quelli a carico sia maggiore di cinque;

3) l'impiegato in attività di servizio dovrà presentare all'Amministrazione da cui dipende, separatamente per ogni figlio, una domanda (su apposita scheda, che sarà fornita dal Comando federale della G. I. L.), corredata dai seguenti documenti esenti da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita dell'aspirante;

b) estratto dell'atto di matrimonio dei genitori.

Nella domanda dovranno essere indicati il grado, la qualifica, ed il preciso indirizzo dell'istante il quale dovrà esplicitamente dichiarare che esonera l'Opera di previdenza, in caso di concessione del beneficio, da ogni responsabilità per danni, malattie od infortuni in cui il beneficato possa incorrere, eventualmente, durante la permanenza in colonia;

4) nel trasmettere l'istanza ai fiduciari provinciali dell'Associazione fascista del pubblico impiego, l'Amministrazione da cui il richiedente dipende dichiarerà espressamente in calce all'istanza stessa, che il richiedente è di ruolo statale, specificando inoltre il grado, la qualifica e lo stipendio dell'iscritto e quali siano i figli a carico;

5) le vedove degli iscritti dovranno inviare al fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego l'istanza come sopra redatta e i documenti indicati al n. 3, nonchè il certificato di morte del marito, un certificato municipale di notorietà da cui risulti la situazione di famiglia, ed un certificato da cui risultino il grado e la qualifica del marito;

6) le domande, come sopra compilate, saranno raccolte in ciascuna provincia presso il fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego.

Si avverte che non potranno essere comprese nel concorso le domande che non fossero pervenute al fiduciario di ciascuna provincia entro il 15 maggio 1942-XX, ovvero, non fossero regolarmente documentate.

L'ammissione o la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

Il direttore generale: BONANNI

(1475)

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Concorso per n. 30 posti in convitti e orfanotrofi e per n. 470 borse di studio da conferirsi a carico dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI.

a) *Convitti e orfanotrofi.*

I posti gratuiti in convitti e orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1942-43 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza sono 30.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1942-XX.

L'assegnazione del posto diventa definitiva dopo la visita del sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni nonchè tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

b) *Borse di studio.*

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1942-43 agli *orfani* degli iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 75 da L. 600 per le scuole elementari;

n. 125 da L. 1000 per la scuola dell'ordine medio; per la scuola secondaria di avviamento professionale; per la 4ª classe dell'istituto tecnico inferiore e dell'istituto magistrale inferiore e per la scuola tecnica;

n. 15 da L. 1500 per il ginnasio superiore;

n. 60 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 56 da L. 3000 per le università e gli altri istituti d'istruzione superiore;

n. 6 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1942-43 *ai figli* degli iscritti all'Opera di previdenza, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 85 da L. 2000 per il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore;

n. 40 da L. 3000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

n. 8 da L. 3500 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari aventi la durata massima di tre anni.

Avvertenze.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitti ed orfanotrofi, nonchè per borse di studio per scuole elementari, scuole medie, università ed altri istituti d'istruzione superiore, l'aspirante deve aver conseguito l'ammissione o la promozione nella sessione estiva del corrente anno scolastico 1941-42 e non essere in ritardo con gli studi, premesso che il corso elementare si inizia a 6 anni compiuti.

Le domande per concorrere ai posti in convitti o in orfanotrofi, nonchè alle borse di studio per le scuole elementari, per le scuole medie, per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore, devono pervenire al più presto e comunque non oltre il 31 luglio 1942-XX alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza, via Goito, n. 4, Roma.

Quelle per concorrere alle borse di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione devono pervenire alla Direzione generale non oltre il 30 novembre 1942-XXI.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e indicare con esattezza il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

1. Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. Estratto dell'atto di morte dell'impiegato o del militare.
3. Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori del concorrente.
4. Documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra; se appartenga alle organizzazioni della G.I.L. o al Partito Nazionale Fascista.
5. Certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia anche non convivente. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato, oppure assistito, a cura di qualche Ente.
6. Il decreto col quale è stata liquidata alla vedova o agli orfani l'indennità o la pensione.
7. La copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare.
8. Estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
9. Atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori.
10. Certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare. Se l'aspirante trovasi già iscritto all'università o ad altro istituto superiore devesi unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

I figli degli iscritti all'Opera di previdenza, che desiderino concorrere ad una delle borse di studio per frequentare il liceo, l'istituto tecnico superiore e l'istituto magistrale superiore, l'università e gli altri istituti di istruzione superiore, devono unire alla istanza i documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5, 7 e 10, e una dichiarazione dell'Amministrazione da cui risulti che lo iscritto è in attività di servizio.

Per partecipare al concorso suddetto occorre che l'ammissione o la promozione al corso da frequentare sia stata conseguita con una media non inferiore a otto decimi e che con la detta media siano stati superati gli esami di tutte le materie consigliate dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Per quelli che già frequentino l'università o altro istituto superiore equipollente occorre inoltre che sia prodotto un certificato dell'autorità scolastica dal quale risulti che è stato conseguito a suo tempo, in unica sessione e con una media generale non inferiore a otto decimi, il titolo di studio necessario per l'ammissione all'università o all'istituto superiore equipollente.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione, degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Per concorrere alle borse di studio per i corsi di specializzazione o di perfezionamento, tanto gli orfani quanto i figli degli iscritti debbono inviare, oltre la domanda — nella quale debbono essere indicati il corso che si intende seguire, la durata, e la località nella quale il corso stesso verrà tenuto — i documenti segnati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 7 (e, occorendo, a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9) e un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e in tutti gli esami speciali, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea; conseguita da non oltre due anni, non deve essere inferiore a otto decimi, nonchè una dichiarazione dell'università o dell'istituto di istruzione attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati. Si farà altresì risultare la durata del corso, indicando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1942-43.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Roma, addì 1° aprile 1942-XX

(1474) *Il direttore generale*: BONANNI.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Germania e dall'Ungheria per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di italiani laureati e diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Germania e dall'Ungheria per l'anno accademico 1942-43-XXI a favore di cittadini italiani laureati da università e istituti dell'ordine universitario o diplomati presso accademie di belle arti e conservatori di musica del Regno negli anni accademici 1936-37, 1937-38, 1938-39, 1939-40 e 1940-41.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto universitario o artistico, rispettivamente della Germania e dell'Ungheria.

Le borse della Germania sono otto di R.M. 1600 ciascuna e quelle dell'Ungheria sono sei di pengö 2400 ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'ordine universitario - Div. III) non più tardi del 30 giugno 1942-XX. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

Coloro i quali aspirano a borse dell'una e dell'altra Nazione debbono presentare due domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nell'altra.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) università e istituto che desidera frequentare (la sede degli studi potrà essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o ai G.U.F. per l'anno in corso. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

2) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quelle di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

3) certificato di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica;

6) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

7) stato di servizio militare;

8) certificato da cui risulti l'attività svolta nelle organizzazioni fasciste;

9) curriculum degli studi, documentato, da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

10) una dichiarazione nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dichiari di non appartenere alla razza ebraica;

11) eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, e qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

12) un elenco, in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6, debbono essere legalizzati e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali e agli uffici postali e ferroviari; e non saranno accettate dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso, potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 3 aprile 1942-XX

(1443) *Il Ministro*: BOTTAI

MINISTERO DELLA MARINA

Variante al concorso a posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° novembre 1941-XX, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a dieci posti di agente nel ruolo organico del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, ed in particolare l'art. 1 di esso;

Decreta:

I posti messi a concorso nel ruolo del personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo con il decreto Ministeriale in data 1° novembre 1941-XX, sono ridotti a cinque essendo ugual numero di posti accantonato per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del suddetto R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1942-XX

(1442) p. *Il Ministro*: ARTURO RICCARDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.